


Oggetto: protocollo d'intesa tra il CSM e il CNF siglato il 19 luglio 2018 in materia di "scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzaz. del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d'appello"

Mittente: "presidenza" <presidenza@consigionazionaleforense.it>

Data: 20/07/2018 09:42

A: <coa@consigionazionaleforense.it>, "Unione Interregionale Forense ABRUZZO, MARCHE, MOLISE e UMBRIA)" <tatoni-dicampoli@libero.it>, "Unione Regionale Forense CALABRIA" <segreteria@studiolegaleassociatonapoli.it>, "Unione Regionale Forense CAMPANIA" <avv.tortorano@tiscalinet.it>, "Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA" <segreteria@urcofer.it>, "Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA \\\(Presidente\\)" <giovanna.olla@libero.it>, "Unione Regionale Forense LAZIO" <malinconicolex@libero.it>, "Unione Regionale Forense LAZIO \\\(2\\)" <gio.malinconico@gmail.com>, "Unione Regionale Forense LIGURIA" <salvatore-gioe@alice.it>, "Unione Regionale Forense LOMBARDIA" <segreteria@unionelombardaordiniforensi.it>, "Unione Regionale Forense PIEMONTE \\\(Segr.\\)" <unione.regionale@ordineavvocatorino.it>, "Unione Regionale Forense PUGLIA" <studiolegalepanzuti@libero.it>, "Unione Regionale Forense SARDEGNA" <carrusgianni@tiscali.it>, "Unione Regionale Forense SICILIA" <unioneordiniforensisicilia@gmail.com>, "Unione Regionale Forense SICILIA \\\(Presidente\\)" <studiolegaledellutri@email.it>, "Unione Regionale Forense TOSCANA" <pieromelanigraverini@virgilio.it>, "Unione Regionale Forense TRIVENETO" <avv.corona@studiomerlocorona.it>, "Unione Regionale Forense TRIVENETO \\\(Segr.\\)" <segreteria-owner@avvocatitriveneto.it>, "AGI" <segreteria@giuslavoristi.it>, "AGI \\\(Presidente\\)" <aldo.bottini@toffolettdeluca.it>, "AGI \\\(Presidenza\\)" <agipresidenza@giuslavoristi.it>, "AIAF" <segreterianazionale@aiaf-avvocati.it>, "AIAF \\\(Presidente\\)" <alessandrosartoriaiaf@gmail.com>, "AIDLASS" <segreteria@aidlass.it>, "AIDLASS \\\(Marina Brollo - Presidente\\)" <marina.brollo@uniud.it>, "AIDLASS \\\(Segretario\\)" <alessandro.bellavista@unipa.it>, "AIGA \\\(Presidente Alberto Vermiglio\\)" <avermiglio@virgilio.it>, "AIGA \\\(Presidenza\\)" <presidente@aiga.it>, "AMI" <info@ami-avvocati.it>, "AMI \\\(Presidente\\)" <gegassani@studiolegalegassani.it>, "ANF" <info@associazione nazionaleforense.it>, <gigipansini@gmail.com>, "CamMiNo" <nazionale@cammino.org>, "CamMiNo \\\(Presidente\\)" <presidenza@cammino.org>, "ONDIF \\\(Presidente\\)" <cecchellalawer@gmail.com>, "SIAA" <info@siaaItalia.it>, "SIAA \\\(Presidente\\)" <info@studiolubrano.it>, "UAE \\\(Unione Avvocati Europei\\)" <studiolegale@adavastroassociati.it>, "UCPI" <segreteria@camerepenali.it>, "UCPI \\\(Presidente Beniamino Migliucci\\)" <studio@migliucci.it>, "UFTDU" <info@unionedirittiumani.it>, "UNAA" <roma@studiosanino.com>, "UNAA \\\(Presidente\\)" <presidente@unioneamministrativisti.it>, "UNAA \\\(avv. Patrizio Leozappa\\)" <patrizio.leozappa@studioleozappa.it>, "UNAA \\\(avv. Stefano Bigolaro\\)" <bigolaro@studiodomenichelli.it>, "UNAA \\\(Presidente Fantigrossi\\)" <u.fantigrossi@fantigrossi.it>, "UNAA \\\(studio Fantigrossi\\)" <studiolegale@fantigrossi.it>, "UNCAT \\\(Michele Di Fiore\\)" <michele@difioreassociati.it>, "UNCAT \\\(Presidente Antonio Damascelli\\)" <antodamascelli@gmail.com>, "UNCAT \\\(Segretario Gen. avv. Ferrante\\)" <avv.ferrante@studiolegaleferrante.eu>, "UNCC \\\(Presidente Laura Jannotta\\)" <laurajannotta@gmail.com>, "UNCC \\\(Presidenza\\)" <presidente@unionenazionalecamerecivili.it>, "UNCC \\\(segreteria\\)" <segreteria@unionenazionalecamerecivili.it>, "UNCM" <presidente@camereminorili.it>, "UNCM \\\(Presidente Rita Perchiazzi\\)" <rita@studiolegaleperchiazzi.it>



Ill.mi Signori

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI

OGGETTO : protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura

**e il Consiglio Nazionale Forense siglato il 19 luglio 2018 in materia di
"scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro,
chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti
nei giudizi d'appello"**

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, si trasmette il protocollo d'intesa in oggetto, corredato da nota illustrativa e dagli allegati ivi richiamati.

Con i migliori saluti,

ezio germani



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.9774888 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

Protocollo d'intesa CNF - CSM (19-7-2018).pdf	2,6 MB
Nota illustrativa Protocollo d'intesa 19.7.2018 CNF-CSM.pdf	133 kB
ALLEGATO 1 - Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, c. 1 c.p.c..pdf	104 kB
ALLEGATO 2 - Modello di sentenza base ex art. 352, c.1 c.p.c..pdf	98,8 kB
ALLEGATO 3 - Modello di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..pdf	109 kB
ALLEGATO 4 - Modello di ordinanza di inammissibilità 348bis c.p.c..pdf	94,1 kB
ALLEGATO 5 - Modello di sentenza di primo grado.pdf	156 kB
ALLEGATO 6 - Struttura sentenza di primo grado.pdf	48,5 kB
ALLEGATO 7 - Struttura sentenza di appello.pdf	52,1 kB



PROTOCOLLO D'INTESA

tra il

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

e il

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO

Il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 2, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti",

Rilevato che l'analisi dei dati statistici ha dimostrato che la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella dell'impugnazione, le Parti ravvisano la necessità di individuare possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia: dallo scrutinio preliminare dei

gravami quale metodo per una razionale gestione dei giudizi d'appello, a talune scansioni dei relativi procedimenti e alle tecniche di redazione di atti e provvedimenti ispirate ai criteri di sinteticità e chiarezza;

Considerato che le diverse fasi del processo costituiscono un *unicum* inscindibile e che, quindi, la riflessione sui provvedimenti di secondo grado e sugli atti d'impugnazione deve necessariamente prendere l'avvio dall'articolazione del provvedimento di primo grado e che al contempo la delineazione della struttura delle sentenze e degli atti difensivi, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato, è essenziale per lo sviluppo del processo penale telematico quale strumento idoneo a favorire la razionalizzazione dei tempi e dei costi del processo stesso;

Rilevata la necessità di un reciproco confronto (magistratura e avvocatura) sulla gestione dei giudizi d'appello e sulla struttura dei provvedimenti del giudice e degli atti difensivi anche a livello distrettuale;

Rilevata la necessità di un'imprescindibile sinergia con le Scuole di Formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati), consapevoli del fatto che magistrati e avvocati sono chiamati ad un cambiamento di prospettiva anche di tipo culturale;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Obiettivo delle Parti è quello di implementare la cultura organizzativa, incentivando in tal modo l'uso di metodologie di lavoro appropriate ed auspicando che i modelli, organizzativi dei ruoli e degli atti processuali, di cui ai successivi punti e di cui agli schemi funzionali allegati, possano essere recepiti e ridisegnati a seconda delle esigenze proprie di quel distretto.

ART. 2

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di Protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di cui alle delibere del CSM del 5 Luglio 2017 e del 20 Giugno 2018, sintetizzate nel prosieguo ai punti 5) in ambito civile e 6) in ambito penale; nonché ad esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.

ART. 3

Le Parti si impegnano a divulgare e a promuovere la conoscenza del presente Protocollo sul territorio, promuovendo entro il 31 ottobre 2018 le prime occasioni di dibattito e di confronto anche ai fini della stipula di protocolli condivisi.

ART. 4

Le Parti si impegnano inoltre a sensibilizzare le rispettive Scuole di formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati).

ART. 5

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO CIVILE

5.1 L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Ciascun consigliere potrà redigere uno schema sintetico dell'intera vicenda processuale, trascritto su supporto informatico, e lo condivide col Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*). L'esame preliminare è funzionale a un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. In esito a una breve discussione, su proposta del relatore, il collegio stabilisce l'ordine delle questioni da affrontare in udienza e sottopone preventivamente ai difensori gli ipotizzati provvedimenti da adottare, per il contraddittorio in udienza circa il percorso processuale da seguire: ordinanza nei casi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. o per decidere sulle eventuali istanze istruttorie o cautelari; sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. per le cause di agevole soluzione; con assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione *ex artt.* 348*bis* o 281*sexies*;

decisione da assumere all'esito della produzione degli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale e memorie di replica) per le questioni di maggiore complessità. In base a quanto emerso nell'esame preliminare ed a seguito del dibattito tenutosi in udienza, il Collegio potrà dunque meglio orientarsi per la decisione circa l'iter processuale da seguire e circa le scelte propedeutiche alla più rapida ed efficace definizione del giudizio.

5.2 Redazione degli atti difensivi

In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (attraverso uno scrutinio preliminare delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale gestione, connotato dal preventivo confronto in ordine al percorso processuale e da spazi di contraddittorio scritto nel caso di decisioni *abbreviate*), si può così suggerire che nella redazione degli atti del giudizio d'appello i difensori ricorrano all'utilizzo:

- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame che, pur senza anticipare il contenuto dei mezzi di impugnazione (anche onde scongiurare il pericolo di indicazioni che potrebbero essere fuorvianti), consentano al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti;
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

5.3 Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati

Si propone uno schema di provvedimento per le sentenze di primo grado così ripartito:

- 1) intestazione, parti processuali, oggetto del giudizio e conclusioni delle parti

2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, articolata in
antefatto e motivazioni

3) conclusioni.

Quelli indicati sono elementi comuni sia all'atto dell'avvocato, sia al provvedimento del giudice (seppur in concreto articolati diversamente). Tale corrispondenza è sintomatica della stretta correlazione tra i due atti: solo un atto introduttivo formulato in maniera chiara e specifica consente al giudice di redigere un provvedimento altrettanto lineare e non passibile di censure. E, similmente, una sentenza ben strutturata, fin dal primo grado, rende più agevole la redazione di un atto di impugnazione o di difesa altrettanto ben strutturato.

In generale, ciascun paragrafo deve essere progressivamente numerato, e preferibilmente titolato, così da agevolare, da una parte, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, dall'altra, la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

La struttura sopra indicata vale sostanzialmente anche per la **sentenza d'appello**, che darà conto naturalmente, in aggiunta a quanto sopra riportato, della decisione di primo grado, dei motivi di impugnazione, delle ragioni di accoglimento o rigetto di tali motivi e delle domande delle parti.

Quanto alla **motivazione**, questa si articolerà nei seguenti elementi:

- 1) elencazione dei motivi di appello (principale e incidentale) secondo l'ordine logico giuridico
- 2) argomentazioni svolte dai difensori delle parti in ordine agli stessi
- 3) motivazione specifica per ciascuno dei motivi di impugnazione
- 4) motivazione per la regolamentazione e liquidazione delle spese processuali
- 5) eventuale assorbimento dei motivi e delle domande non accolte
- 6) eventuale accertamento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 *quater* d.P.R.115/2002.

Infine, il **dispositivo**, il c.d. **P.Q.M.**, conterà dei seguenti dati:

- 1) rigetto o accoglimento (totale o parziale) dell'appello

- 2) statuizione sulle spese
- 3) ulteriori formule finali del provvedimento
- 4) data e sottoscrizioni.

Lo schema di provvedimento sinora descritto può essere adattato, alla luce delle peculiarità del singolo provvedimento. Può essere adattato inoltre anche alle ordinanze di inammissibilità ex art. 348*bis* c.p.c., per la sentenza in forma semplificata ex art. 281*sexies* c.p.c., nonché per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

ART. 6

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO PENALE

6.1 L'esame preliminare dei processi e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Si sollecita il ricorso all'esame preliminare di tutti i processi quale strumento funzionale al conseguimento di plurimi obiettivi:

- l'esatta e tempestiva applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni della Corte d'Appello (ove esistenti);
- l'individuazione di eventuali vuoti di disciplina nel provvedimento di organizzazione generale dell'Ufficio relativamente ai criteri di ripartizione degli affari cui porre rimedio mediante opportune modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle circolari consiliari;
- l'analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto l'impugnazione;
- l'attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità;
- il calcolo dei termini di prescrizione del reato;
- il sollecito computo dei termini di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., una trattazione prioritaria;
- l'individuazione tempestiva dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132-bis disp.

att. c.p.p. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;

- la razionale programmazione dei ruoli e delle udienze;
- la selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;
- l'individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;
- la cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;
- la sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
- l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

6.2 La struttura delle sentenze di primo e secondo grado

I motivi della decisione di primo grado sono strettamente correlati ai motivi di impugnazione.

Si suggerisce l'adozione di un modello che preveda:

- l'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) con le scansioni fondamentali del processo, unitamente a impiego di particolari accorgimenti - ad es. l'uso per i capi di imputazione dei numeri cardinali (per definizione infiniti) invece che di lettere dell'alfabeto;
- utilizzo di singola imputazione per ogni fatto-reato;

- completezza di tutti i dati dell'epigrafe (imputato, difensore, ecc.) comprensivi di tutto ciò che serva ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva conoscenza;
- sempre nell'epigrafe, con riferimento ad ogni reato, si possono indicare i dati relativi ai termini di prescrizione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis disp.att. c.p.p. (introdotto con l. n. 103/2017) che pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

6.3 La struttura degli atti difensivi

Nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

E' auspicabile che l'atto difensivo sia improntato ad una scrittura redazionale, che si rapporti alla struttura del provvedimento impugnato e si articoli in due parti essenziali: l'epigrafe con indicazione dei dati relativi al provvedimento impugnato e dei capi e punti della decisione oggetto del ricorso ed i motivi che conterranno l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'impugnazione deve dunque illustrare in maniera specifica e attraverso una critica mirata i singoli capi e punti della decisione che sono oggetto di censura e deve trarre dalla sentenza di primo grado gli spazi argomentativi della domanda volta ad ottenere una pronunzia corretta in diritto e in fatto.

Per "capo" s'intende ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Se per ogni "capo" esiste una pluralità di "punti", essi vanno argomentati in relazione a quanto segue: accertamento del fatto, attribuzione di esso

all'imputato, qualificazione giuridica, inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, colpevolezza e eventuali cause di esclusione della stessa (in base alla ripartizione classica del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza) e, nel caso di condanna, trattamento sanzionatorio.

Il trattamento sanzionatorio comprende l'accertamento della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e delle circostanze attenuanti riconosciute, il relativo giudizio di comparazione, la commisurazione della pena, la sospensione condizionale della stessa, le altre eventuali questioni, sostanziali (cause di esclusione della punibilità) o processuali (questioni di nullità di atti, di inutilizzabilità di prove, etc.) dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Allegati civile


1. Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, c. 1 c.p.c.
2. Modello di sentenza base ex art. 352, c.1 c.p.c.
3. Modello di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.
4. Modello di ordinanza di inammissibilità 348*bis* c.p.c.
5. Modello di sentenza di primo grado

Allegati penale


6. Struttura sentenza di primo grado
7. Struttura sentenza di appello

Roma, 19 LUG. 2016

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Andrea Mascherin



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Giovanni Legnini





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

e il

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

sottoscritto in data 19 luglio 2018

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO

L'adozione da parte del CSM della delibera del 5 luglio 2017, concernente linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, ha rappresentato l'occasione per un confronto sui temi relativi all'organizzazione ed alla gestione dei giudizi d'appello, con particolare attenzione allo scrutinio preliminare delle impugnazioni, alla gestione di talune fasi processuali e alle modalità di redazione di atti e decisioni.

Il Consiglio Nazionale Forense ha partecipato a tale confronto, condotto con il Consiglio Superiore della Magistratura e con Presidenti di Corti d'appello, con l'obiettivo di coniugare l'auspicato recupero di efficienza con la garanzia dell'effettività delle tutele e del diritto al contraddittorio.

In ambito civile è stato così posto l'accento sull'importanza del momento dell'esame preliminare dei gravami nella prospettiva della loro più razionale gestione, anche sotto il profilo dell'individuazione del più adeguato percorso processuale, prevedendosi una valutazione in contraddittorio dell'indicazione della corte circa tale percorso processuale e l'assicurazione dello scambio di difese scritte, a richiesta delle parti, anche nel caso di decisioni ai sensi dell'art. 348-bis e 281-sexies c.p.c..

La riflessione comune ha poi riguardato le modalità di redazione di atti e decisioni, ispirate ai principi di sinteticità e chiarezza, con l'obiettivo di renderli più funzionali ad un processo maggiormente efficiente, ma al contempo rispettoso della dialettica processuale e dell'obbligo di adeguata motivazione.

Sono stati così individuati e proposti a giudici e avvocati schemi di redazione delle decisioni e criteri per la redazione degli atti, nella consapevolezza il mantenimento di un adeguato *standard* qualitativo nella conduzione del processo contribuisce a promuovere la sua ragionevole durata e l'effettività delle tutele.

In ambito penale sono stati individuati criteri organizzativi volti a permettere una programmazione delle udienze che ne acceleri la trattazione secondo criteri logici e predeterminati. Tale impostazione non interferisce con le garanzie della difesa ed anzi tende a dare maggiore sostanza al dettato costituzionale della ragionevole durata del processo.

Nell'assoluto rispetto delle scelte difensive sono stati poi suggeriti criteri di redazione degli atti al fine di fornire strumenti interpretativi dell'articolo 581 c.p.p. e favorire un più efficiente raccordo tra atti e decisione, volto a perseguire una migliore qualità complessiva del processo con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

ALLEGATO n. 1

MODELLO SINTETICO DI SENTENZA BASE

[INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL
GIUDIZIO]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE

composta dai Signori:

\$\$ - Presidente

\$\$- Consigliere rel.

\$\$- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il \$\$e
decisa nella camera di consiglio del \$\$

TRA

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. \$\$\$e
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$

Appellante

E

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti \$\$\$e \$\$\$
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$

Appellato

[E

\$\$\$\$

Eventuali altre parti]

Oggetto: \$\$

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

per parte appellante\$\$\$\$

per parte appellata

per \$\$\$\$ (altre parti eventuali)

[ANTEFATTO]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO

DECISIONE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

- 1.1. data deposito
- 1.2. n. sentenza
- 1.3. Ufficio che la ha emessa
- 1.4. RG della causa in I grado
- 1.5. nomi parti in I grado

2. Dispositivo

3. Sintetica ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo in primo grado.

4. L'APPELLANTE

- 4.1. domanda 1 meramente enunciata (NO ripetizione conclusioni)
- 4.2. domanda 2 meramente enunciata
- 4.3. domanda ...n... meramente enunciata

5. MOTIVI D'APPELLO

- 5.1. **Motivo 1** Enunciato sinteticamente
- 5.2. **Motivo 2** Enunciato sinteticamente
- 5.3. **Motivo 3** Enunciato sinteticamente
- 5.4. **Motivo n...**

6. L'APPELLATO

- 6.1. Eventuali domande e motivi incidentali (meramente enunciati)

7. Svolgimento processo appello, SOLO SE ISTRUTTORIA o CTU o altro

8. La decisione e la Camera di consiglio.

[MOTIVAZIONI]

Motivi

9. **INDICE gerarchico dei punti sui quali LA CORTE si pronuncia:**

- Questione 1.
- Questione 2.
- Questione ...n....

9.1. Sulla questione 1

- 9.1.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.1.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.1.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.1.4. La CORTE:
 - i. definizione del *thema decidendum*;
 - ii. Precedenti (se esistenti, se rilevanti, se necessari per argomentare);
 - iii. La decisione

9.2. Sulla questione 2

- 9.2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.2.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.2.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.2.4. La CORTE.....

9.3. Sulla questione ...n...

- 9.3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.3.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.3.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.3.4. La CORTE.....

10. La decisione finale sulla sentenza impugnata (accoglimento/rigetto)

11. Le spese di lite

[CONCLUSIONI]

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra \$\$ e \$\$, così dispone:

- I. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente) e conferma/riforma la sentenza n. \$\$\$ del Tribunale di \$\$;
- II. **conferma** per il resto la sentenza n. \$\$\$\$ del Tribunale di \$\$;
- III. **condanna** al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi €oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

oppure

- i. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
- ii. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
- iii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1^{quater}, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il \$\$\$\$\$\$.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ALLEGATO n. 3

1) INTESAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il gg/mm/aa tramite l'Ufficio notifiche di ... / notificata telematicamente in data ... e decisa a seguito di discussione orale, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, all'udienza del gg/mm/aa

TRA

NOME APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellante

contro

N.R.G. 0000/0000

NOME APPELLATO (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di
presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente
domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per ... (altre parti eventuali):

2) ANTEFATTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. / ...) il Tribunale di ..., definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da contro, ha così deciso:

"PQM tribunale".

2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.

OPPURE

sintesi ad opera del giudice d'appello

3. La sentenza del Tribunale di ..., che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da NOME PARTE APPELLANTE con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:
- A.
- B.
4. NOME PARTE APPELLATA si è costituita con comparsa del e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
5. La causa è stata discussa oralmente ex art. 281-*sexies* c.p.c.all'udienza del gg/mm/aa, in quanto vertente su un'unica questione di diritto [o su plurime questioni di agevole soluzione].

3) MOTIVAZIONI

MOTIVI

6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

a.

b.

“TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

7. Il giudice di prime cure ha statuito ...

8. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto

9. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Opinione della Corte

10. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

“TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

11. Il giudice di prime cure ha statuito ...

12. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto

13. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Opinione della Corte

14. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
15. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di ... deve essere integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite del grado d'appello,
 - a. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a
 - b. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione].
18. [Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1^{quater}, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.]

3) DISPOSITIVO

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra **NOME APPELLANTE** e **NOME APPELLATO**, così dispone:

- I. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente) conferma/riforma la sentenza n. .../... del Tribunale di
- II. **condanna** al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi €oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

oppure

 - i. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
 - ii. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
 - iii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1^{quater}, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il gg/mm/aa.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ALLEGATO n. 4

1) INTESAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE**

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa promossa in grado di appello da

NOME APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di
presso il cui studio legale, sito in ..., Via, dichiara di essere elettivamente
domiciliato.

Appellante

contro

NOME APPELLATO (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di presso
il cui studio legale, sito in ..., Via, dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del gg/mm/aa.

2) ANTEFATTO

Premesso che:

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. / ...) il Tribunale di, definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da contro, ha così deciso:

“PQM tribunale”.

2. La sentenza del Tribunale di è stata impugnata da NOME APPELLANTE contro NOME APPELLATO.
3. L'appellato ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. e, in subordine, che venisse rigettato l'appello nel merito.

Rilevato che:

4. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che ...
5. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ...
6. L'appellato contesta integralmente la tesi sostenuta dall'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto

3) MOTIVAZIONE

Ritenuto che:

[a titolo di esempio]

7. L'appellante non ha formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, in quanto ...
8. Nel contesto sopra descritto, l'appello proposto non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348*bis* e *ter* c.p.c..
9. Conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di giudizio che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell'appello) nel quale la pronuncia interviene e comunque dei parametri e criteri di legge di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, si liquidano come in dispositivo;

4) DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte

- I. Visti gli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. dichiara inammissibile l'appello promosso da NOME APPELLANTE avverso la sentenza n. .../.... del Tribunale di ...;

- II. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €____,00 oltre oneri di legge;
- I. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in ..., gg/mm/aa

Il Consigliere relatore

Il Presidente

ALLEGATO n. 5
Sentenza di primo grado civile

RG n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ...
SEZIONE CIVILE

} Intestazione

composta dai Signori:

- Presidente
- Giudice rel.
- Giudice

} Collegio giudicante o
Giudice monocratico

OPPURE

Nella persona del giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il ... a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di ... e decisa il ...

} Data notifica atto
introduttivo e data della
decisione

TRA

NOME E COGNOME PARTE ATTRICE (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. ... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Attore

E

NOME E COGNOME PARTE CONVENUTA (C. F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. ... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

} Parti, procuratori e
domicilio

Convenuto

E

R.G. n.

[Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte attrice:

Per parte convenuta:

Per ... (eventuali altre parti):

RG n.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione, notificato in data ..., la parte attrice ha chiesto ~~XXXXXXXXXX~~, allegando che ~~XXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXX~~
2. Si è costituita la parte convenuta con memoria di costituzione e risposta del ... e ha eccepito
 - I.
 - II.
3. La parte convenuta ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto ~~XXXXXXXXXX~~, allegando che ~~XXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXX~~
4. La causa è stata istruita con ~~XXXXXXXXXX~~
5. La causa è stata decisa il gg/mm/aa con sentenza

[MOTIVI per i casi più complessi]

6. I punti sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono i seguenti:
 - a.
 - b.
 - c.

TITOLO UNO: prima questione

7. Il fatto da cui trae origine la causa ...
8. L'attore sostiene che ...
9. Il convenuto contesta integralmente quanto *ex* ~~aver~~ sostenuto, ritenendo ...

Opinione del Tribunale

10. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.

RG n.

“TITOLO DUE: seconda questione”

11. Il fatto da cui trae origine la causa ...
12. L'attore sostiene che ...
13. Il convenuto contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo ...

Opinione del Tribunale

14. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
.....
15. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la domanda proposta in via principale/riconvenzionale vanno accolta/rigettata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite,
 - I. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è in capo a
 - II. [ove la liquidazione non sia semplice procedere con motivazione] ...

PQM

Il Tribunale

Intestazione, parti

RG n.

nella causa tra NOME PARTE ATTRICE e NOME PARTE CONVENUTA, così dispone:

- i. condanna/rigetta ...;
- ii. condanna ... al pagamento delle spese di lite in favore di ..., liquidate in complessivi € ..., oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;
oppure
- iii. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
oppure
- iv. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di ... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidato in € ...

Così deciso in ... il gg/mm/aa

Il Giudice estensore

XXXXXXXXXX

Il Presidente

XXXXXXXXXX

OPPURE

Il Giudice

XXXXXXXXXX

ALLEGATO n. 6

La sentenza di primo grado.

La sentenza di primo grado deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo;
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione.

L'epigrafe deve contenere:

- la composizione, monocratica o collegiale, dell'organo giudicante e l'indicazione dei relativi nominativi.
- il rito (ordinario, abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna) con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
- la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
- l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
- il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Nello svolgimento del processo vanno evidenziate le scansioni procedurali del giudizio e le relative fonti probatorie:

- la scelta processuale adottata dall'imputato, rilevante per tutte le conseguenze che ne discendono anche in relazione all'udienza pubblica o camerale;
- la genesi del processo, descritta nelle linee essenziali (ad esempio arresto in flagranza);
- le udienze celebrate, le eventuali istanze di rinvio avanzate dall'imputato e/o dal difensore e i relativi provvedimenti di sospensione dei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare; tale indicazione è fondamentale per accelerare l'esame preliminare del processo nei successivi gradi di giudizio e per consentirne la tempestiva, utile celebrazione.

Nel rito ordinario occorre indicare gli atti di istruttoria espletati nella singola udienza, con indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita: in tal modo in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo.

3. Motivi della decisione.

La motivazione consiste nella concisa esposizione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

La struttura argomentativa della sentenza deve essere improntata a criteri di razionalità e coerenza. Devono essere enucleati gli atti utilizzati e il quadro degli elementi di prova posti a fondamento della decisione appellata.

Nei processi con pluralità di imputati va enucleata la singola posizione probatoria dei ricorrenti.

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Nella formulazione del dispositivo occorre indicare:

- il nome e il cognome dell'imputato;
- i reati per i quali l'imputato viene dichiarato colpevole e quelli dai quali è assolto; gli articoli di legge applicati (art. 546, lett. f, c.p.p.).

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione;

In presenza della contestazione della recidiva, occorre precisare quale tipo di recidiva è stata ritenuta sussistente oppure va esplicitato che la recidiva è stata esclusa.

Qualora la recidiva sia stata ritenuta sussistente, è necessario specificare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

Va esplicitata l'eventuale continuazione.

Deve essere menzionata la diminuzione del rito.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro.

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

ALLEGATO n. 7

La sentenza d'appello.

La sentenza deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo (sintesi della sentenza appellata, motivi d'appello e giudizio d'appello);
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione della sentenza.

L'intestazione della sentenza deve contenere:

- la composizione dell'organo giudicante;
- il rito con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
- la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
- l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
- il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Relativamente alla sentenza appellata vanno indicate le statuizioni essenziali, cioè il dispositivo e il rito scelto.

Vanno richiamati lo svolgimento del giudizio di prima istanza, le fasi salienti dell'*iter* processuale, gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, che hanno ricadute sulle ragioni della decisione.

In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella d'appello nella ricostruzione del fatto nella valutazione della prova, la sentenza di primo grado deve essere illustrata con maggiore puntualità; sussiste, infatti, un onere motivazionale rafforzato, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa e deve dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

In presenza di materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e/o ambientali, vanno indicati soltanto le pagine della decisione di primo grado in cui sono richiamate le conversazioni ascoltate e, in sintesi, il contenuto delle risultanze delle attività di ascolto. E', infatti, nella parte motiva che dovranno essere esaminate le singole conversazioni per dimostrare se è attendibile la lettura accusatoria o quella alternativa proposta dalla difesa.

I motivi d'appello devono essere rappresentati in modo preciso, ma conciso in riferimento ai singoli passaggi del percorso motivazionale e al loro impatto sulla tenuta della ricostruzione operata in sentenza. Le ragioni poste a base del motivo saranno valutate, quindi condivise o confutate, nella parte dedicata ai motivi della decisione.

Con riferimento al giudizio d'appello devono essere indicate:

- le varie udienze;
- gli eventuali provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per complessità del giudizio d'appello;
- i rinvii, anche quelli su richiesta dell'imputato e/o del difensore e le sospensioni dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati;
- l'udienza di discussione con le conclusioni delle parti.

3. Motivi della decisione.

La ricostruzione del fatto e l'esame dei motivi sono i compiti essenziali del giudice d'appello.

Il contenuto argomentativo della decisione deve essere ispirato a criteri di esaustività, concisione, chiarezza.

E' necessario seguire l'ordine logico delle questioni sollevate: preliminari, pregiudiziali, merito.

Il testo deve avere una sua coerenza interna. E' opportuno argomentare passando dall'argomento più decisivo a quello marginale.

Le questioni comuni a più imputati devono essere trattate prima dell'esame delle singole posizioni personali.

Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti, ancorché contenute nelle pieghe dell'atto di appello, indipendentemente dalla formulazione più o meno ordinata delle richieste.

Occorre tenere conto di tutte le richieste formulate in udienza o in memorie depositate che possono ridefinire il *devolutum* per varie ragioni, quali la rinuncia ad un motivo ovvero il sopraggiungere di cause estintive ovvero di modifica della normativa in corso di processo. Naturalmente occorre valutarne anche l'ammissibilità, tenuto conto della loro rilevanza officiosa e dell'ambito di cognizione delimitato con i motivi d'appello

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Esige formule chiare, precise, uniformi.

Vanno indicati gli estremi della sentenza oggetto di conferma o di riforma (totale o parziale), il nome e il cognome dell'imputato, i reati per i quali la sentenza viene riformata.

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione.

Occorre tenere presente il rapporto tra pena inflitta e pene accessorie (spesso si riduce la pena senza adottare le statuizioni consequenziali) con necessità di instaurare successivamente incidenti di esecuzione.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro, pur se non disposti in primo grado

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.